

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. omissis/2013 promossa

**DA**

**VENDITORE**

*ricorrente/attore*

**NEI CONFRONTI DI**

**NOTAIO**

*resistente/convenuto*

**E DI**

**SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUIRENTE**

*convenuti contumaci*

**E DI**

**ASSICURAZIONE**

*terzo chiamato*

**Oggetto:** Risarcimento danni da responsabilità professionale e altro.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 8.4.2015 tutte le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da fogli separati, allegati al verbale e depositati anche tramite pct così come di seguito letteralmente trascritto.

**PER L'ATTORE**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

*Nel merito: dato atto di quanto in atti ed accertato:*

*- che LA SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUIRENTE di OMISSIS, cancellata dal registro delle imprese e pertanto i soci OMISSIS hanno beneficiato di agevolazioni fiscali ex DPR 131/86 agli stessi non spettanti in relazione alla compravendita immobiliare in atti;*

*- che le conseguenze relative alla revoca dei predetti benefici ed agevolazioni fiscali sono ricadute esclusivamente in capo alla parte venditrice sig. OMISSIS, a cui non spettano spese ed imposte consequenziali all'atto notarile;*

- che sussiste precisa responsabilità professionale, sia sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale, del NOTAIO che ha rogato l'atto pubblico di compravendita rep. n. OMISSIS/8999 per erronea applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al DPR.131/86;

- per l'effetto condannare i sigg.ri OMISSIS, soci della società immobiliare acquirente, nonché il NOTAIO in proprio ed in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, a garantire e manlevare nonché rifondere il sig. VENDITORE dell'importo di € 85.474,05 (82.953,90 dovuto per multe, amm. sanz. trib. ind., imposta ipotecaria, tassa fissa, imposta registro, interessi tasse e imp. ind. Diritti catastali, scritt. come da doc 10 + € 2.520,15 interessi doc. 7) dallo stesso versato all'erario in forma rateizzata in relazione all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate; nonché risarcire il sig. VENDITORE la somma di € 306,32 per visure ipocatastali nonché di tutti i danni subiti e subendi nella misura che sarà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e d'equità.

Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre maggiorazione del 15%, oltre oneri ed accessori ex lege; fatte salve le spese ed i compensi successivi e accessori occorrendi ex lege”.

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione della prova per interpello di tutti i convenuti e per testi, così come indicati nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c, sulle seguenti circostanze:

1) “vero che in data 13.11.2004 il sig. VENDITORE stipulava con PRIMA SOCIETA' ACQUIRENTE preliminare di compravendita per le unità immobiliari di via Porta 1 omissis come da doc 15 che mi si rammostra”;

2) “vero che nel preliminare di compravendita all'art. 1 le parti convenivano che PRIMA SOCIETA' ACQUIRENTE potesse trasferire il contratto di compravendita anche a persona da nominare; all'art. 5 L'ACQUIRENTE si impegnava a compiere tutte le pratiche necessarie per la ristrutturazione; all'art. 10 si stabiliva che tutte le spese dell'atto notarile fossero a carico dell'acquirente; all'art. 15 l'acquirente assumeva su di sé tutte le spese afferenti l'atto di vendita nonché quelle dipendenti e consequenziali allo stesso, come da doc 15 che mi si rammostra”;

3) “vero che a fine novembre 2004 il sig. VENDITORE si recava presso lo studio del notaio a consegnare gli atti di provenienza degli immobili di sua proprietà di via Porta in omissis”;

4) “vero che successivamente L'ACQUIRENTE in persona del sig. OMISSIS consegnava al notaio i frazionamenti catastali e la documentazione tecnica relativa agli immobili di via Porta”;

5) “vero che in occasione della consegna dei documenti da parte del sig. VENDITORE, il notaio confermava che l'atto notarile si sarebbe effettuato prima di Natale 2004 e che PRIMA SOCIETA' ACQUIRENTE stava predisponendo quanto necessario per il mutuo sulla proprietà”;

6) “vero che nella predetta circostanza il notaio diceva al sig. VENDITORE che la documentazione era corretta e completa e che l'atto si sarebbe perfezionato in assenza di

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

*problematiche e che l'acquirente sarebbe stata SOCIETA' ACQUIRENTE anzichè PRIMA SOCIETA' ACQUIRENTE";*

7) *" vero che sempre nella predetta circostanza il notaio ribadiva al sig. VENDITORE che sarebbe stato redatto un atto pubblico in quanto la compravendita era legata all'atto di mutuo richiesto dall'acquirente società immobiliare di OMISSISS";*

8) *" vero che nel corso della consegna dei documenti a fine novembre 2004 il notaio diceva al sig. VENDITORE che, come da preliminare di compravendita e come per legge, tutte le spese le tasse e gli oneri connessi alla compravendita sarebbero stati a carico della parte acquirente";*

9) *"vero che in occasione della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 17.12.2004, sorgevano difficoltà legate al mancato arrivo del denaro del mutuo e parte acquirente diceva al sig. VENDITORE di non avere la liquidità sul proprio conto corrente per pagare gli immobili";*

10) *" vero che parte acquirente chiedeva al notaio di spostare l'atto o di trovare una soluzione per poter addivenire al perfezionamento della compravendita";*

11) *" vero che il notaio prospettava al sig. VENDITORE di ricevere il pagamento a mezzo bonifico entro e non oltre il 13.01.2005 con l'intesa che la banca avrebbe immediatamente girato i soldi al Fossati non appena disponibili sul conto corrente di Immobiliare SNC, come da art. 7 atto di compravendita doc 1)";*

12) *" vero che il sig. VENDITORE dopo ampia discussione con il notaio e le parti accettava la soluzione proposta dal notaio";*

13) *" vero che il 17.12.2004 il notaio ribadiva al sig. VENDITORE che tutte le spese relative all'atto notarile tasse ed oneri accessori e consequenziali sarebbero stati a carico della parte acquirente";*

14) *" vero che il notaio precisava al sig. VENDITORE di avere inserito nell'atto pubblico notarile che tutte le spese sarebbero state a carico della società acquirente e che nulla il sig. VENDITORE avrebbe dovuto pagare";*

15) *" vero che nella predetta circostanza il notaio precisava al sig. VENDITORE che gli importi dovuti per le tasse sarebbero stati versati dalla società acquirente direttamente al notaio che avrebbe provveduto a versarle all'erario come di prassi e per legge";*

16) *" vero che in data 18 agosto 2007 il sig. VENDITORE riceveva dall'Agenzia delle Entrate avviso di accertamento OMISSISS avente ad oggetto: revoca di agevolazioni, imposta di registro ipotecaria e catastale richiesta in atto di acquisto ai sensi dell'art 1 comma 1, sesto periodo, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, per un importo complessivo di € 39.564,43, come da doc.2 che mi si rammostra";*

17) *" vero che il sig. VENDITORE avvisava immediatamente parte acquirente ed il Notaio di aver ricevuto avviso dell'Agenzia delle Entrate, e lo ribadiva al notaio anche nel corso di un incontro avvenuto ai primi di settembre 2007";*

18) *" vero che nella predetta circostanza il notaio rassicurava il sig. VENDITORE in merito all'infondatezza dell'avviso di accertamento notificato e indicava allo stesso l'avvocato*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

*OMISSIS cui affidare la pratica per la predisposizione di un ricorso giurisdizionale avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dichiarando anche di accollarsi i relativi costi”;*

19) *“ vero che a distanza di pochi giorni il Notaio invitava il sig. OMISSIS a recarsi presso lo studio dell’avv. OMISSIS al fine di sottoscrivere allo stesso formale procura alle liti”;*

20) *“vero che l’avv. OMISSIS predisponere ricorso giurisdizionale e pertanto si radica avanti la Commissione Tributaria di Milano, sezione 35, il procedimento n. OMISSIS/07, come da doc 3 che mi si rammostra”;*

21) *“ vero che in data 07/04/2008 il sig. VENDITORE riceveva cartella di pagamento da Equitalia Esatri dell’importo di 60.984,42, che provvedeva a comunicare immediatamente al Notaio che agli acquirenti in relazione alla quale l’avv. OMISSIS presentava istanza di sospensione della riscossione come da doc 4 e 5 che mi si rammostrano”;*

22) *“ vero che il procedimento avanti la Commissione Tributaria di Milano terminava con sentenza di rigetto n. OMISSIS del 14/05/2009, come da doc .6 che mi si rammostra”;*

23) *“ vero che l’avvocato OMISSIS è stato contattato direttamente dal notaio OMISSIS ed ha tenuto contatti sia con il sig. VENDITORE che con il notaio”;*

24) *“ vero che l’avvocato OMISSIS ha portato avanti il mandato senza richiedere fondo spese o pagamento alcuno al sig. VENDITORE”;*

25) *“ vero che in esito alla sentenza di rigetto della Commissione Tributaria di Milano il sig. VENDITORE contattava il notaio comunicandogli il contenuto della sentenza;*

26) *“ vero che nella predetta circostanza il notaio diceva al sig. VENDITORE che avrebbe provveduto a pagare le spese dell’avv. OMISSIS avanti la Commissione Tributaria di Milano ma che non si sarebbe accollato le spese dell’appello”;*

27) *“ vero che successivamente al deposito della sentenza di primo grado il sig. Fossati riceveva da Equitalia Esatri cartella dell’importo di € 2.520,15 afferente agli interessi di sospensione, imposte indirette e tasse, che provvedeva a pagare, come da doc.7 che mi si rammostra”;*

28) *“ vero che, l’avv. OMISSIS in data 11.02.2010 e 23.03.2010 inviava lettere r.r. al Notaio nonché alla Immobiliare snc che ai singoli soci come da doc.8 che mi si rammostrano”;*

29) *“ vero che in data 6/8/12 il sig. VENDITORE riceveva lettera raccomandata da Equitalia Esatri contenente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come da doc 9 che mi si rammostra”;*

30) *“vero che in data 12.09./1.10.2012 il sig. venditore ha reiterato le proprie richieste di pagamento sia ai soci della SOCIETÀ IMMOBILIARE che al notaio come da doc.11 che mi si rammostra”;*

31) *“ vero che il sig. venditore ha effettuato visure sui sigg.ri omissis, con costo di €306,32 come da doc.14 che mi si rammostra;*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

32) “vero che in data 5.12.2012 Equitalia accettava l’istanza di rateizzazione del sig. venditore del 24.9.12 per un importo complessivo di € 82.953,90 come da doc. 10,16 che mi si rammostrano”;

33) “ vero che il sig. venditore iniziava a pagare le rate e Equitalia in data 19.12.2013 accettava il prolungamento delle rate da 72 a 111 come da doc.17 che mi si rammostra”;

34) “ vero che il sig. venditor provvedeva anche al pagamento della somma di € 2.520,15 come da doc 7 che mi si rammostra”.

*Ci si oppone sin da ora all’ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti e, nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati sui capitoli di prova formulati dalle controparti.*

*Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede di essere ammessi a prova contraria come da memorie ex art 183 VI comma cpc.*

*Si chiede sin da ora che venga disposta perizia al fine di verificare l’autenticità della firma apposta sul doc 2 di parte convenuta Notaio anche in relazione all’avvenuto deposito della copia dell’atto notarile di compravendita in cui sono apposte le firme delle parti.*

*Con espressa riserva di proporre querela di falso avverso il documento n. 2 allegato al fasciolo di parte del Notaio”.*

### **PER IL NOTAIO**

*“In Via preliminare nel merito:*

*1) accertare e dichiarare: l’avvenuta prescrizione dell’azione per i motivi di cui in atti e per l’effetto rigettare completamente le istanze avversarie in merito alla richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Notaio;*

*In Via principale nel merito:*

*2) accertare e dichiarare: l’infondatezza delle domande del ricorrente nonché l’assoluzione da qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell’operato del Notaio nei confronti del ricorrente nonché accertare e dichiarare il corretto adempimento del Notaio nell’espletamento dei suoi doveri contrattuali per tutti i motivi in “fatto ed in diritto” qui da intendersi integralmente richiamati per relationem, e per l’effetto*

*3) rigettare: in toto qualsiasi domanda di risarcimento a qualsiasi titolo e causa rivolta nei confronti del Notaio;*

*In Via subordinata nel merito:*

*Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande esperite in via principale*

*4) accertare e dichiarare: la validità della polizza n. omissis stipulata con la società assicuratrice terza chiamata e per l’effetto*

*5) condannare: il terzo chiamato ASSICURAZIONE (in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere indenne il Notaio dall’eventuale condanna di*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

*risarcimento o da ogni eventuale pregiudizio legato a forme di responsabilità civile che dovessero, eventualmente, derivare dall'accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree e/o altre eventuali parti processuali, nessuna esclusa.*

*IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva e cpa e rimborso forfettario 15% oltre successive e occorrendae del presente procedimento.*

*In Via istruttoria:*

*Si chiede sin d'ora di essere ammessi a interrogatorio formale e/o per testi sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione "vero che.." ed in particolare si chiede ammettersi testimonianza della Sig.ra OMISSIS.*

*Si chiede altresì l'espletamento dell'interrogatorio formale del Sig. OMISSIS sui seguenti capitoli di prova:*

*a) vero che: l'acquirente si rivolgeva al notaio conferendogli mandato per la stipulazione dell'atto di compravendita poi rogitato in data 17-12-2004;*

*b) vero che: il Notaio informava in sede di stipula, entrambe le parti, che l'atto avrebbe potuto subire accertamento in merito al tipo di tassazione applicata all'atto ed in particolar modo informava entrambe le parti sul regime di agevolazioni fiscali inerenti l'atto di vendita e sui rischi dell'eventuale accertamento e della solidarietà passiva delle parti all'atto verso lo stato esattore;*

*c) vero che: il Notaio riferiva al venditore che eventuali oneri e spese derivanti dall'atto di vendita sarebbero stati a carico della parte acquirente e che in caso di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate sussisteva la solidarietà tra le parti acquirente e venditore verso lo Stato in relazione al maggior importo oggetto di accertamento;*

*d) vero che: a seguito dell'accertamento fiscale il Notaio si preoccupava di riferire/informare al Sig. VENDITORE di rivalersi immediatamente sugli acquirenti;*

*e) vero che: il Notaio riferiva anche il nominativo di un professionista di sua conoscenza al fine di risolvere al meglio la questione e che lo stesso rinunciava a ricorrere alla commissione tributaria regionale;*

*f) vero che: le parti (acquirente e venditore) omettevano di conferire specifico incarico al Notaio di svolgere un'attività di indagine fiscale relativa all'atto poi stipulato".*

**PER IL TERZO CHIAMATO**

*"Piacca all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

*A) in via preliminare, accertare e dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del Notaio per intervenuta prescrizione dei relativi diritti ai sensi dell'art. 2952 c.c. dichiarando per l'effetto il rigetto della domanda di garanzia e manleva proposta dal medesimo notaio nei riguardi degli assicuratori;*

*b) ancora in via preliminare accertare e dichiarare la perdita del diritto alla garanzia assicurativa da parte del Notaio per violazione dell'obbligo di avviso ex artt. 1913 e 1915 c.c. dichiarando per l'effetto il rigetto della domanda di garanzia e manleva proposta dal medesimo notaio nei riguardi degli assicuratori;*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

*c) in via principale respingere le domande ex adverso avanzate nei confronti del Notaio per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c. con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di garanzia di cui alla chiamata in causa dei comparenti assicuratori;*

*d) in via gradata nel merito nella denegata concorrente ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa e di ritenuta ammissibilità della domanda attorea, respingere la domanda avanzata nei riguardi del Notaio perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di garanzia e manleva di cui alla chiamata in causa;*

*e) in via ulteriormente gradata nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda nei riguardi del Notaio e di ritenuta operatività della garanzia tener conto dell'importo della franchigia che dovrà restare integralmente a carico del Dott. NOTAIO;*

*f) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari comprese spese generali, IVA e CPA”.*

## IN FATTO

Il presente giudizio è stato introdotto ex art. 702 bis c.p.c. da VENDITORE il quale, deducendo la responsabilità professionale del notaio in ordine alla vendita del proprio immobile sito in OMISSIS, via Porta n. 1 effettuato in favore di SOCIETA' ACQUIRENTE di OMISSIS a causa dell'avvenuta applicazione di agevolazioni fiscali, ipotecarie e catastali non dovute, ha chiesto condannarsi i sig.ri OMISSIS, nella loro qualità di soci amministratori della società acquirente, ormai cancellata dal registro delle imprese ed obbligarsi in proprio a sostenere tutti gli oneri fiscali consequenziali alla compravendita, e, per l'appunto, il notaio a rifondergli la complessiva somma di € 79.087,46 versata in favore dell'erario in forma rateizzata a seguito dell'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate successivamente alla compravendita ed a risarcirgli l'ulteriore somma di € 306,32 sostenuta per le visure ipo-catastali effettuate al fine di verificare l'effettiva capienza patrimoniale dei convenuti.

Nel costituirsi il notaio ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata nei suoi confronti stante, tra l'altro, l'insussistenza di una sua responsabilità contrattuale diretta nei confronti del venditore, e, nel merito, l'infondatezza della domanda asserendo di avere provveduto ad informare entrambe le parti del regime fiscale applicabile al contratto di compravendita e, soprattutto, delle possibili interpretazioni restrittive che avrebbero potuto essere effettuate dall'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità al caso concreto dell'art. 1 comma 1 quinto periodo della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 contestatagli dal ricorrente.

In subordine, nell'ipotesi di accertamento di una sua qualsivoglia responsabilità professionale, ha chiesto differirsi la prima udienza al fine di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice al fine di esserne manlevato.

Differita a tal fine la prima udienza si sono costituiti gli assicuratori eccependo la prescrizione del rapporto assicurativo, la mancata tempestiva comunicazione del sinistro, la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell'assicurato, l'assenza di ogni responsabilità imputabile al notaio, la mancata dimostrazione del danno subito e la sussistenza, comunque, di una franchigia contrattuale.

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

Mutato il rito da speciale sommario in ordinario di cognizione, acquisito l'originale dell'atto di compravendita stipulato in data 17.12.2004 a seguito della disponibilità manifestata in tal senso dal notaio e rigettate tutte le istanze istruttorie rispettivamente articolate con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 8.4.2015, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

## IN DIRITTO

Emerge documentalmente come in data 17.12.2004 l'attore abbia trasferito in favore di SOCIETA' ACQUIRENTE di OMISSIS, il diritto di proprietà del proprio immobile sito in OMISSIS, via Porta n. 1 al prezzo di € 387.000,00.

All'art.11) del contratto di compravendita, rogato dal notaio, le parti avevano espressamente previsto che le relative spese fossero poste integralmente a carico della società acquirente e, soprattutto, che *“ai sensi dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131” il contratto di compravendita fosse “soggetto all'imposta di registro ridotta all'1% (uno per cento) ed alle imposte fisse di trascrizione e catastale trattandosi di trasferimento avente ad oggetto fabbricati effettuati nei confronti di impresa che ha per oggetto principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili”* (cfr. in tal senso il documento n. 1 prodotto dall'attore).

In data 18 agosto 2007 VENDITORE ha ricevuto, però, dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di accertamento n. OMISSIS avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni e dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale dichiarate nell'atto di acquisto ai sensi dell'art 1 comma 1, quinto periodo, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, il tutto per un importo complessivo di € 39.564,43 (cfr. in tal senso il documento n. 2 dell'attore).

A dire dell'Agenzia delle Entrate, infatti, siccome l'acquisto dell'immobile non era stato effettuato in regime di esenzione dell'IVA, l'imposta di registro non avrebbe potuto essere applicata nella misura del 1%, bensì nella maggior misura del 7%, mentre quelle ipotecarie e catastali, entrambe dichiarate e riscosse in misura fissa, avrebbero dovuto essere applicate nella maggior misura, rispettivamente del 2% e dell'1%, con conseguente necessità di versare a favore dell'erario la quota parte non corrisposta che, per effetto della responsabilità solidale di entrambe le parti della compravendita, è stata richiesta, per l'appunto, alla parte venditrice.

In data 7.4.2008 al VENDITORE è stata anche notificata da Equitalia Esatri una cartella di pagamento per l'importo complessivo di 60.984,42 che l'attore ha immediatamente provveduto a comunicare sia alla parte acquirente, la quale, come sopra precisato, avrebbe dovuto sostenere tutti i costi - anche fiscali - connessi alla stipulazione del contratto di compravendita e nell'interesse della quale, evidentemente, la suddetta clausola era stata inserita, sia al notaio, “reo” di non avere rilevato l'inapplicabilità a caso di specie delle agevolazioni sollecitate dall'acquirente, sia, infine, a OMISSIS, avvocato pacificamente consigliatogli da quest'ultimo per l'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano (cfr. in tal senso il documento n. 4 dell'attore).

Tuttavia, con sentenza n. OMISSIS/09 emanata in data 14/05/2009 la Commissione Tributaria di Milano ha rigettato il ricorso proposto dall'attore, confermando integralmente l'avviso di accertamento notificatagli e rilevando, in particolare, che per poter usufruire dell'invocata agevolazione indicata nel contratto di compravendita avrebbero dovuto sussistere cumulativamente ben tre requisiti:

- 1) che la vendita fosse stata effettuata in regime esenzione IVA,
- 2) che l'acquirente avesse avuto per l'oggetto di impresa la rivendita di immobili e, infine,
- 3) che il medesimo acquirente si fosse impegnato alla rivendita dell'immobile nei tre anni successivi.

Nel caso di specie, la plateale mancanza del primo di tali requisiti aveva reso pienamente legittima la pretesa erariale, giustificando appieno la revoca delle agevolazioni richieste così come documentalmente emergenti dalla semplice lettura del contratto di compravendita in atti (cfr. in tal senso il documento n. 6 dell'attore).

Stante l'esito di tale giudizio, affatto contestato tra le parti così come neppure è contestata l'effettiva insussistenza nel caso di specie di almeno uno dei requisiti soggettivi per l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 1 comma 1, quinto periodo, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, una volta notificatogli a cura di Equitalia il preavviso di iscrizione ipotecaria il VENDITORE è stato "costretto" a rateizzare l'importo richiestogli e pari a complessivi € 76.444,54 (cfr. in tal senso i documenti n. 10, 16, 17 dell'attore).

Così riportati nella loro successione cronologica gli eventi susseguitisi dopo la stipulazione del contratto di compravendita e che hanno comportato la rivalsa dell'erario direttamente nei confronti della parte venditrice in quanto solidalmente responsabile, unitamente all'acquirente, del mancato pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura effettivamente dovuta, ritiene il Tribunale che nei rapporti interni tra il venditore e l'acquirente la predetta somma (nella maggior misura rateizzata di € 85.474,05 in quanto comprensiva di interessi e spese), stante quanto pattuito all'art. 11 del contratto di compravendita secondo cui "le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della parte acquirente", debba essere integralmente posta a carico di SOCIETA' ACQUIRENTE e, per essa, stante l'ormai avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, a carico dei soci illimitatamente responsabili che, all'epoca, così come indicato nel medesimo atto di compravendita, erano OMISSIS.

A ciò deve aggiungersi la somma di € 306,32 sostenuta dall'attore per l'effettuazione delle visure ipocatastali nei confronti degli acquirenti e su entrambe dovranno essere corrisposti gli interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo (primo atto di effettiva messa in mora) sino a quella del saldo effettivo.

Parzialmente diversa è, invece, la *causa petendi* sottesa all'azione proposta nei confronti del notaio stante la responsabilità professionale imputatagli da parte attrice per non avere adeguatamente informato le parti, ivi compreso il venditore nonostante la formale assenza di un rapporto contrattuale instaurato con quest'ultimo, del concreto rischio (o meglio della certezza) a cui sarebbero andate incontro nell'indicare un ben determinato beneficio fiscale senza averne alcun diritto in quanto, essendo pacificamente il cedente un soggetto privato, avrebbe ineluttabilmente dovuto trovare applicazione l'imposta proporzionale di registro con aliquota pari al 7% e quelle ipotecarie e catastali nella misura, rispettivamente, del 2% e dell'1%.

La difesa del dott. NOTAIO ha sul punto replicato - e la circostanza ha un'intuitiva influenza anche in ordine al termine prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice - che il VENDITORE era estraneo al rapporto contrattuale intercorso esclusivamente tra il NOTAIO

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

ROGANTE ed il COMPRATORE, non potendosi ritenere instaurato con quest'ultimo alcun rapporto di mandato.

Nel far ciò, tuttavia, non ha adeguatamente considerato che, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione tenuto anche conto delle connotazioni peculiari della funzione notarile in cui gli aspetti privatistici della prestazione si intersecano con il carattere pubblicistico di interesse generale dell'attività professionale svolta, *“per quanto il contratto di prestazione professionale possa essere stipulato con il notaio da una sola delle parti del contratto rogando”, circostanza evidentemente verificatasi nel caso di specie, “proprio per la suddetta funzione dell'attività del notaio, creditori della corretta prestazione notarile sono poi tutte le parti del contratto redigendo. In questo caso il contratto di prestazione professionale del notaio, nei confronti della parte che non ha provveduto alla sua stipulazione, svolge gli effetti del contratto in favore di terzo (art. 1411 c.c.), con la conseguenza che quest'ultimo soggetto può far valere direttamente nei confronti del notaio promittente i suoi diritti alla corretta prestazione”.* (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2013 n.14865).

Tale peculiare connotazione priva, innanzitutto, di rilevanza l'eccezione di prescrizione sollevata dal notaio in quanto, stante la natura contrattuale del rapporto intercorso tra le parti, la prescrizione eccepita non può essere quinquennale bensì, casomai, ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. la quale, con tutta evidenza, al 4.4.2013, data in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, non era ancora integralmente decorsa.

A ciò si ricollega, però, l'ulteriore conseguenza per la quale solo la concorde volontà delle parti - e non già solo quella del soggetto che ha formalmente concluso il contratto d'opera intellettuale con il notaio - avrebbe potuto esonerarlo dallo svolgimento delle attività accessorie, sia propedeutiche che successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti: per meglio dire, siccome nel caso di specie il notaio, producendo una specifica dichiarazione rilasciatagli da OMISSIS, ha allegato di avere espresso alle parti, ivi compreso il venditore, tutte le proprie perplessità in ordine al diritto degli acquirenti di fruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1 comma 1 quinto periodo della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, il professionista avrebbe quantomeno dovuto dimostrare che analoga informazione era stata fornita alla parte venditrice.

A ben vedere, tuttavia, nulla di tutto ciò è stato specificamente documentato nel caso di specie.

Si consideri, innanzitutto, che, quand'anche il SIG. OMISSIS avesse effettivamente sottoscritto la dichiarazione prodotta dalla difesa del convenuto, essendo quest'ultima priva di data certa, la stessa ben avrebbe potuto essere stata confezionata ad hoc dopo successivamente alla stipulazione del contratto di compravendita.

Si consideri, inoltre, che è davvero poco credibile che il notaio, fatta sottoscrivere tale dichiarazione alla parte acquirente con espressa manleva ed esonero da ogni responsabilità in merito a tutto ciò che ne sarebbe potuto conseguire, non si sia premurato di far sottoscrivere analoga dichiarazione anche alla parte venditrice, tanto più in considerazione delle “comuni” responsabilità incombenti nei confronti di entrambe le parti.

Si consideri, infine, che il capitolo di prova orale articolato sul punto dalla difesa del notaio (*“vero che il notaio informava in sede di stipula, entrambe le parti, che l'atto avrebbe potuto subire accertamento in merito al tipo di tassazione applicata all'atto ed in particolar modo informava entrambe le parti sul regime di agevolazioni fiscali inerenti l'atto di vendita e sui*

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

*rischi dell'eventuale accertamento e della solidarietà passiva delle parti all'atto verso lo Stato esattore") era (e rimane tuttora nonostante la ferma opposizione frapposta dalla difesa del convenuto) platealmente generico, non essendo state minimamente indicate le circostanze di luogo e di tempo in cui ciò sarebbe avvenuto ("in sede di stipula"?), le persone effettivamente presenti in tale occasione e, soprattutto, le specifiche informazioni effettivamente fornite, oltre che tutti i rischi connessi.*

Ma anche volendo dare per scontata l'informativa fornita alle parti nei generici termini sopra rappresentati, ritiene il Tribunale che tale comportamento non sia affatto idoneo a sminuire la responsabilità professionale del notaio che, essendo il venditore una persona fisica e non già un soggetto che stava agendo nell'esercizio della propria attività professionale, ossia in regime di esenzione IVA, nessun dubbio avrebbe dovuto nutrire in ordine alla non applicabilità al caso di specie del regime fiscale particolarmente agevolato previsto dall'art. 1 comma 1 quinto periodo della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Logica conseguenza di tutto ciò avrebbe dovuto essere, insomma, non già una semplice (e generica) manifestazione dei propri dubbi e/o delle proprie perplessità in merito all'applicabilità del regime agevolato, bensì la certezza in ordine alla non spettanza dell'agevolazione indicata in contratto e, conseguentemente, qualora le parti avessero inteso comunque procedervi, la rappresentazione ad entrambe dell'inevitabilità dell'accertamento fiscale che ne sarebbe conseguito e delle sanzioni poi effettivamente irrogate nei confronti di entrambe.

Posizione, quest'ultima, affatto sposata dal notaio, la cui difesa si è incentrata unicamente sull'avvenuta manifestazione alle parti dei propri dubbi i quali, tuttavia, è bene rimarcarlo, non erano affatto giustificati se solo si esamina quanto lapidariamente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 236/35/09 emanata in data 14/05/2009 in ordine alla plateale insussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire del beneficio fiscale dichiarato per essere il soggetto venditore "una persona fisica, non soggetto IVA" (cfr. in tal senso il documento n. 6 dell'attore).

Indiscutibile, quindi, è l'effettiva sussistenza della responsabilità professionale imputata al notaio con tutte le ovvie conseguenze in ordine all'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno concretamente subito dall'attore in conseguenza di tale inadempimento.

Sotto tale specifico aspetto, però, ritiene il Tribunale che la responsabilità risarcitoria che ne consegue non sia perfettamente sovrapponibile con quella della società acquirente (e, per essa, dei soci illimitatamente responsabili) in quanto, con tutta evidenza, la parte venditrice sarebbe stata comunque sottoposta all'azione dell'erario per quella parte di imposte dovute e non versate dalla parte acquirente e pari, complessivamente, ad € 36.948,81.

Pertanto, ferme restando le sanzioni applicate certamente ricollegabili all'inadempimento del professionista il quale, piuttosto che riconoscere l'errore commesso salvaguardando l'interesse del VENDITORE, lo ha persino ingiustificatamente consigliato di opporsi all'accertamento fiscale, indicandogli a tal fine l'Avv. OMISSIS ed aggravando in tal modo il danno subito, ritiene il Tribunale che il notaio non possa rispondere anche di tale ultimo importo, il quale dovrà essere defalcato dalla somma rateizzata dall'attore che, già comprensiva degli interessi maturati nelle more, è pari in definitiva a complessivi € 85.474,05.

Sull'importo di € 48.525,24 gravanti sul professionista ed eziologicamente riconducibili all'inadempimento di quest'ultimo dovranno essere corrisposti gli interessi legali maturati a

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

decorrere dalla data di messa in mora (che coincide, peraltro, solo con quella in cui gli è stato notificato il ricorso introduttivo) sino a quella del saldo effettivo.

Passando a questo punto ad esaminare la domanda di manleva esercitata dal notaio nei confronti della propria società assicuratrice, quest'ultima ha eccepito, in via preliminare di merito, l'avvenuta prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c. avendo egli provveduto a denunciarle il sinistro allorquando il ridotto termine di prescrizione applicabile in materia era ormai abbondantemente decorso.

Giova sul punto premettere che non è in alcun modo contestato tra le parti che alla fattispecie in esame sia applicabile il disposto dell'art. 2952 comma 2 c.c., così come formulato successivamente alla novella di cui all'art. 3, comma 3 ter, della legge 27.10.2008 n. 252, secondo cui "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (...) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2952 c.c., poi, nell'assicurazione per la responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o, comunque, ha promosso contro di questi l'azione giudiziale.

Nel caso di specie, in particolare, al fine di avvalorare la fondatezza dei propri assunti, la terza chiamata ha eccepito che l'attore ha avanzato la propria formale richiesta di risarcimento nei confronti del notaio già in data 11.2.2010 (doc.8 fascicolo dell'attore) laddove quest'ultimo avrebbe provveduto a denunciare il sinistro al Consiglio Nazionale del Notariato soltanto in data 2.10.2012, ossia una volta che il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. era già abbondantemente decorso.

Inequivocabile, a suo dire, il carattere di "diffida" della missiva inviata dall'attore così come si ricaverebbe dalle seguenti locuzioni utilizzate dall'Avv. OMISSIS: *"in relazione a ciò ritengo siano ravvisabili elementi di responsabilità professionale a Suo carico e La invito a prendere contatto con il mio studio per valutare una soluzione bonaria della controversia, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. In difetto mio malgrado mi vedrò costretta a dar corso al mandato conferitomi"*.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che tale richiesta, sebbene di per sé idonea a "denunciare" una possibile responsabilità del notaio in ordine ai benefici di cui al d.P.R. n. 131/1986 indebitamente indicati nel contratto di compravendita rogato, non possa essere equiparata tout court ad una vera e propria richiesta di risarcimento (stragiudiziale) con conseguente incidenza sul decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 comma 2 c.c..

Ciò in quanto con la raccomandata inviata al notaio in data 11.2.2010 l'Avv. OMISSIS gli aveva semplicemente indicato la generica sussistenza di elementi di responsabilità professionale a suo carico, non a caso contestualmente invitandolo a prendere contatto con il proprio studio "per valutare una soluzione bonaria della controversia", e, conseguentemente, implicitamente differendo ad una data successiva la possibilità "di dar corso al mandato" conferitole dal proprio cliente con indicazione specifica di tutti gli elementi di responsabilità imputati e, soprattutto, dell'ammontare del danno in tal modo eventualmente cagionato alla parte assistita, ivi non a caso neppure menzionato.

Pertanto, tale richiesta, in ragione della sua genericità, non era idonea ad indurre l'assicurato a promuovere le opportune iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il proprio diritto di essere tenuto indenne da quanto eventualmente dovuto al danneggiato, tanto più che non gli era stato fornito alcun concreto elemento per vagliare

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

preliminarmente la propria responsabilità e neppure era stato minimamente quantificato il danno subito dal “cliente” in conseguenza di ciò.

Ed allora, stante l’assenza di richieste risarcitorie successive emergenti dagli atti prodotti nel corso del presente giudizio, il termine iniziale di prescrizione non può che coincidere con la data di notifica della domanda giudiziale proposta dal danneggiato.

La terza chiamata ha a questo punto ulteriormente eccepito che il notaio non avrebbe neppure adempiuto all’obbligo di darle avviso del sinistro secondo quanto disposto dagli artt. 1913 e 1915 c.c. per effetto dei quali “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”, perdendo, altrimenti, il diritto all’indennizzo nell’ipotesi di omissione dolosa.

Nel caso di specie, per di più, l’art. 8 delle condizioni di polizza (cfr. in tal senso il documento n. 1 della terza chiamata) statuiva espressamente che “l’assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro”.

Non di meno, ritiene il Tribunale che, al pari della prima, anche tale accezione sia palesemente infondata e, per comprenderne le ragioni, è sufficiente richiamare la ratio delle disposizioni legislative e pattizie sopra richiamate.

Come noto, infatti, in tema di assicurazione contro i danni l’inosservanza da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro secondo le specifiche modalità previste dalla clausola della polizza sottoscritta non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo posto che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1915 comma 2 c.c..

La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in tal senso Cass. Civ., n. 5435/2005 e Cass. Civ., n.3044/97) ha, poi, ulteriormente precisato che, affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente - con conseguente perdita del diritto all’indennità ai sensi dell’art. 1915 c.c. - all’obbligo imposto dall’art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all’assicuratore (la cui ratio risiede nell’esigenza di porlo in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi) non occorre lo specifico e fraudolento intento di creargli danno, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. in Cass. Civ. n. 24733/07).

Ciò significa anche, però, che la semplice conoscenza del sinistro da parte dell’assicurato non consente di per sé di dedurre un’intenzionale omissione della comunicazione alla società assicuratrice nel termine previsto dalla norma indicata.

L’omissione può essere attribuita anche a negligenza o a semplice dimenticanza, così operando il secondo comma del citato art. 1915 c.c..

In questo caso l’indennità può essere ridotta solo in ragione del pregiudizio sofferto, che spetta alla società assicuratrice dimostrare con riferimento sia all’effettiva esistenza che al relativo ammontare.

Nel caso di specie, in particolare, posto che dagli atti non emergono elementi univoci che consentano di attribuire tale omissione ad una consapevole scelta operata dal notaio assicurato, tanto più in considerazione della generica richiesta pervenutagli in data 11.2.2010

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

e del silenzio serbato dall'attore nei tre anni successivi, ossia nella sostanza sino all'introduzione del presente giudizio, la società assicuratrice si è limitata a dedurre genericamente l'avvenuta violazione di tale obbligo senza in alcun modo dedurre, né tanto meno offrire di dimostrare, quale sia stato, in concreto, il pregiudizio effettivamente subito.

Ciò comporta, con tutta evidenza, l'irrelevanza di tale violazione, tanto più se si considera che, come sopra già richiamato, la ratio della norma è quella di consentire un tempestivo accertamento delle cause del sinistro e dell'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi, situazione affatto verificatasi nel caso di specie stante la natura esclusivamente documentale del presente giudizio con riferimento agli elementi per potere affermare la responsabilità professionale del soggetto assicurato.

Ne consegue che il notaio va tenuto indenne dalla terza chiamata di tutte le somme che sarà costretto a corrispondere in favore di parte attrice per effetto ed in conseguenza della presente azione, ivi comprese quelle liquidate a titolo di spese di lite, nei limiti però di quanto previsto dalla polizza n. OMISSIS "RC professionale del notariato italiano" stipulata con il relativo ordine di appartenenza, il cui art. 4 espressamente prevede una franchigia assoluta di € 10.000,00 per ciascun sinistro ed il cui importo dovrà inevitabilmente restare a carico del convenuto.

Venendo, infine, alla ripartizione tra le parti delle spese di lite, in aderenza al principio di soccombenza tutti i soggetti convenuti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione di quelle sostenute dall'attore mentre, in applicazione dell'art. 1917 comma 3 c.c., secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, gli assicuratori vanno condannati alla rifusione integrale di quelle sostenute dal notaio.

In tutti i casi la liquidazione di effettua come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n.

55/2014 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 ("le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140/2012.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara l'obbligo Degli amministratori della SOCIETA' ACQUIRENTE, nella qualità di soci illimitatamente responsabili società cancellata dal registro delle imprese, di rifondere in favore del venditore tutte le spese, anche fiscali, sostenute a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui al d.P.R. n. 131/86 erroneamente indicate nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 17.12.2004

e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, a corrispondere in favore del VENDITORE la complessiva somma di € 85.474,05, da quest'ultimo attualmente ratealmente versata in favore dell'Agenzia delle Entrate, nonché a risarcirgli l'ulteriore somma di € 306,32 sostenuta per l'effettuazione delle visure ipo-catastali nei loro confronti, il tutto oltre interessi legali

*Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Carlo Albanese n. 5178 del 20 luglio 2015*

maturati a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo sino a quella del saldo effettivo;

- accerta e dichiara la responsabilità professionale del NOTAIO in ordine all'effettiva indicazione nel contratto di compravendita rogato in data 17.12.2004 delle agevolazioni fiscali di cui al d.P.R. n. 131/86 e, per l'effetto, lo condanna a corrispondere in favore Del venditore della complessiva somma di € 48.525,24 oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo sino a quella del saldo effettivo;

- rigetta tutte le eccezioni preliminare rispettivamente sollevate dal notaio e dagli ASSICURATORI, e per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne l'assicurato di tutte le somme che sarà costretto a corrispondere in favore di parte attrice per effetto ed in conseguenza della presente decisione, ivi comprese quelle liquidate a titolo di spese di lite, nei limiti di quanto previsto dalla polizza n. omissis "RC professionale del notariato italiano" e previa esclusione della franchigia contrattuale di € 10.000,00 che dovrà rimanere definitivamente a carico del notaio;

- in aderenza al principio di soccombenza, condanna i SOCI della SOCIETÀ ACQUIRENTE, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da venditore nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 12.759,69, di cui 758,69 per spese esenti e 12.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;

- visto l'art. 1917 c.c., condanna gli ASSICURATORI, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute dal dott. NOTAIO nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 10.503,87, di cui 3,87 per spese esenti e 10.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Così deciso in Monza in data 20 luglio 2015.

**Il Giudice  
Dott. Carlo Albanese**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*